



**COMUNE DI
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO**
(Città Metropolitana di Bologna)

Via Roma, 39 - 40048 S.BENEDETTO V.S. (BO) Tel . 0534 / 95026 - FAX 0534.95595
Pec : comune.sanbenedettovaldisambro@cert.provincia.bo.it

***DISPOSIZIONI
REGOLAMENTARI PER
IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI***

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 26 Novembre 2004
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26 Luglio 2019**

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 1

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, per tutta la durata in carica può costituire al suo interno commissioni permanenti stabilendone il numero, le competenze e la loro composizione numerica, rispettando il criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali anche se ricoprono la carica di Assessori. I componenti sono designati dai rispettivi gruppi consiliari con proposta dei capigruppo, ed eletti dal Consiglio Comunale, con votazione palese.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo di appartenenza* designa, un altro rappresentante appartenente al medesimo gruppo ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro Consigliere del suo gruppo di appartenenza*.

Art. 2

Presidenza, vicepresidenza e convocazione delle commissioni

1. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione permanente, nel rispetto del criterio proporzionale di cui al precedente art. 1, 1° comma, nonché la nomina del Presidente della Commissione.
2. Le Commissioni eleggono nel loro seno il Vice Presidente,
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età tra i presenti.
4. Qualora la Commissione svolgesse funzioni di controllo e garanzia o nel caso di un' unica Commissione permanente, la presidenza è attribuita ad un consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza;

5. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno in cui si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco e agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 3

Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti i componenti dei gruppi di appartenenza* che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.
2. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. La commissione si tiene in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano dati personali o apprezzamento del comportamento, della moralità e delle condizioni socio economiche delle persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta, nelle commissioni di cui non fanno parte, possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno. Alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria del procedimento .
4. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare ai propri lavori organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale.
5. Ai componenti delle commissioni consiliari spetterà un gettone di presenza non superiore al 50% di quello fissato per i consiglieri comunali.

Art.4

Funzioni delle commissioni Consiliari permanenti

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e l'approfondimento dei risultati della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio stesso di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e

progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi che dipendono dal Comune.

2. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art.5

Segreteria delle commissioni

1. Le funzioni di Segretario delle commissioni sono svolte da un membro delle stesse nominato dal Presidente.
2. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Sindaco, depositate per estratto nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultate dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta delle risultanze del verbale. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie sono trasmessi anche al Revisore dei conti.

Art.6

Commissioni miste

1. Il Consiglio può altresì istituire Commissioni miste per lo studio di determinati argomenti di particolare interesse che non rivestono carattere di permanenza.
2. Consiglio Comunale determina, con la delibera di istituzione, la composizione, i poteri dei componenti e la partecipazione di ciascun gruppo consiliare.
3. La costituzione e il funzionamento sono disciplinati in generale dalle norme previste per le Commissioni Consiliari, salvo specifiche disposizioni per il caso particolare.

(*) gruppo di appartenenza corrisponde alla coalizione dei gruppi appartenenti alla maggioranza o minoranza politica.